

Ricorre per cassazione il procuratore generale della corte di appello di Venezia perchè venga riconosciuto esistere nel fatto addebitato al Piccaluga il reato di malversazione e in subordinata ipotesi quello di cui all'art. 619.

Il ricorso è infondato.

È assiomatico che in tema di malversazione nel concetto di appropriazione o di distrazione sia implicito quello del consumo o dell'uso, *uti dominus*, del denaro o della cosa mobile privata di cui il pubblico ufficiale venga in possesso per ragione dell'ufficio.

Non può essere dubbio che l'ufficiale addetto alla censura postale militare, per l'interesse pubblico cui con la propria funzione soddisfa, debba esser considerato pubblico ufficiale e non è ugualmente dubbio che il Piccaluga sia venuto in possesso della fotografia per ragione dell'ufficio. Deve altresì riconoscersi che una fotografia quale che ne sia lo intrinseco valore economico di costo, possa rientrare nel concetto di cosa mobile di cui all'art. 305 codice penale e che il profitto di cui allo stesso articolo possa essere anche semplicemente morale. Perchè però i due ultimi requisiti siano assunti ad estremi qualificativi del reato occorre che tra possesso della cosa e profitto sia dato di stabilire un nesso di relazione causale di mezzo a fine, una compenetrazione e fusione che valga ad assumere la cosa mobile nel concetto di cosa utile, senza di che mancherebbe il profitto e con esso l'elemento caratteristico che impronta di antigiuridicità il fatto e lo rende penalmente punibile. E ciò non solo dal lato obbiettivo ma anche da quello subbiettivo.

Ora la fotografia, come riproduzione delle sembianze di una persona, non ha, di solito, valore oggettivo, ma soggettivo, e limitato per questo ultimo alla persona stessa o alla persona cui è o viene di fatto destinata, in quanto rappresentativa di sentimenti di benevolenza, di affetto o di amicizia: è invece intrinsecamente indifferente al terzo, il quale, se tuttavia se ne impossessa e la fa propria, commette bensì un fatto illecito, ma non può essere imputabile di malversazione, ove non si dimostri che abbia ritratto o possa averne ritratto quell'utile senza del quale non esiste profitto e quindi reato. Nella specie il Piccaluga avrebbe sottratto la fotografia, la circostanza è pacifica e comunque tale è stata ritenuta dai giudici di merito, non perchè la medesima potesse servire da soddisfazione diretta ed immediata a bisogni sentimentali o spirituali, che sarebbe pur sempre stata una forma di utilità giuridicamente rilevabile, ma non si attua su fatto esistente, perchè nè il Piccaluga conosceva la Traverso nè la fotografia aveva pregio intrinseco d'arte, ma unicamente allo scopo di avviare quella relazione epistolare prima e personale poi di conoscenza che i fatti seguiti hanno posto in chiara evidenza. L'attività del Piccaluga ebbe quindi ad obbiettivo non la fotografia e l'utile che dal possesso di essa potrebbe derivare, ma l'uso della medesima e la sua utilizzazione (che concettualmente è cosa diversa dall'uso, in quanto serve ad individuare lo scopo di conseguire un vantaggio che è fuori della cosa obbiettivamente considerata) ad un fine diverso da quello che era definibile dal possesso della fotografia come oggetto di proprietà. Il Piccaluga inoltre, aveva l'intenzione, poi dimostrata col fatto, di restituire la fotografia alla Traverso che invece gliela fece tenere.

Si avrebbe quindi al più malversazione d'uso, e cioè una ipotesi che trascende quella legale, di cui all'art. 315, che presuppone invece l'appropriazione o la distrazione, e questa anche come modo di esercizio del diritto di proprietà conseguente alla conversione del titolo a possedere e non del solo possesso.

Tanto avendo ritenuto la sentenza impugnata, non merita sotto tale aspetto la censura che col ricorso principalmente si muove.

Incensurabile è altresì l'affermata esclusione del reato di cui all'art. 619, non potendo manifestamente essere considerata soppressione di corrispondenza il togliere da una

lettera, che si ha l'obbligo di controllare, una fotografia, con lo scopo, non pure di violare il segreto epistolare, che è nella specifica obbiettività del reato di specie, ma unicamente di usame per il fine, contingente, ed onnisciente al momento stesso della sottrazione, di conoscere la mittente e di restituire, scopo questo che esclude con l'elemento intenzionale anche quello, naturale e presupposto, della soppressione, ipotizzata all'art. 619 codice penale.

Giustamente invece, per effetto della esclusione di ogni altro reato, nell'uso di cosa di cui si abbia il possesso per ragione di ufficio ed ordinato a soddisfare bisogni o desideri di privata ragione, è stato ravvisato un abuso di possesso che coincide ed esaurisce, nella particolarità dei suoi elementi, gli estremi dell'abuso innominato di ufficio di cui all'art. 323 codice penale, facendone concreta applicazione al fatto di cui il Piccaluga era imputato. — *Omissis*.

Per questi motivi, rigetta, ecc.

CASS., 2ª SEZIONE, 14 dicembre 1942 — MELONI ff. di Presidente — MAIORANO Estensore — IEZZI P. M. (diff.). — P. M. [REDACTED]

Razza (Provvedimenti per la difesa della) — Matrimonio con cittadino straniero — Mancanza di consenso del ministero dell'interno — Intenzione degli sposi di non far trascrivere il matrimonio — Inesistenza del reato.

Non sussiste il reato previsto nell'art. 2 del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1718, per difetto dell'elemento intenzionale, nel fatto di un cittadino italiano che abbia contratto matrimonio con persona di nazionalità straniera, senza il prescritto consenso del ministero dell'interno, se era intenzione degli sposi che il matrimonio non fosse trascritto, a nulla rilevando che per errore del parroco l'atto di matrimonio sia stato inviato all'ufficiale dello stato civile per la trascrizione.

L'ufficiale di stato civile di Trieste denunciò al procuratore del Re Imperatore, ai sensi dell'art. 7 regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1718, che il parroco della chiesa di S. Maria Maggiore gli aveva trasmesso per la trascrizione l'atto di matrimonio, celebrato in quella chiesa il 7 luglio 1940 da Brezovsek Antonio, di nazionalità straniera (ex Jugoslavia) e Rudez Luigia, cittadina italiana, senza che fosse stato prima richiesto ed ottenuto il prescritto consenso del ministro per l'interno, giusta l'art. 2 del regio decreto-legge predetto.

Rimesso il procedimento relativo al tribunale di Trieste, questo prosciolsse dall'imputazione, così promossa in base a tale articolo del regio decreto-legge, i due coniugi, avendo questi dimostrato che, per non aver potuto fornirsi dei documenti necessari al completamento della domanda diretta ad ottenere quel consenso: avevano deciso di celebrare, e creduto di celebrare in realtà, soltanto il matrimonio religioso, salvo a regolarizzare in seguito la loro posizione per il riconoscimento civile, perchè in tal senso avevano svolto le pratiche del caso dinanzi alla curia e dinanzi al parroco. Tutto ciò all'udienza era chiaramente emerso per i documenti esibiti in visione, e cioè: 1° istanza 26 giugno 1940, indirizzata al vescovo, con cui gli imputati avevano, appunto, chiesto di contrarre matrimonio religioso non potendo, per la ragione suaccennata, contrarre quello civile; 2° due lettere della curia indirizzate all'ufficio parrocchiale di S. Maria Maggiore, con cui si concedeva il permesso della celebrazione di tal matrimonio con soli effetti canonici; 3° una lettera del parroco, con cui si attesta come tutto ciò sia avvenuto, e come gli imputati abbiano ottenuto dalla curia la dispensa dal matrimonio civile.

Avverso la sentenza del tribunale ha prodotto ricorso in cassazione il procuratore del Re Imperatore, deducendo la violazione dell'art. 2 regio decreto-legge 17 novembre 1935, n. 1718, in relazione al Concordato dell'11 febbraio 1929 e alla legge relativa del 27 maggio 1929, n. 487, essendo stato il matrimonio in oggetto celebrato agli effetti civili, e non esclusivamente agli effetti religiosi, tanto è vero che nell'atto si fa menzione della lettura rituale degli articoli del codice civile e dovendo comunque l'atto stesso essere necessariamente trasmesso all'ufficiale di stato civile per la trascrizione.

Osserva il supremo collegio che la sentenza impugnata in tanto ha proscioltto i due imputati, ritenendo che il fatto da loro commesso non costituisce reato, in quanto ha preso in attento esame l'elemento morale del reato loro ascritto; ed ha potuto, in base agli accennati documenti, escludere che essi avessero voluto contrarre un matrimonio canonico civile, anzichè canonico soltanto. Di questi documenti, che nel verbale di dibattimento furono elencati e riassunti, il Pubblico ministero ricorrente non ha tenuto nel suo ricorso alcun conto; mentre è evidente che sono decisivi per la dimostrazione dell'elemento morale suddetto. Giacchè il loro contenuto è tale da non potersi dire arbitrario il convincimento che il tribunale ne ha tratto, e cioè che « il fatto della richiesta di trascrizione fu una iniziativa del parroco di S. Maria Maggiore, occasionata da un errore in cui era caduto il parroco stesso, cui la curia aveva ordinato di non chiedere la trascrizione, e questa non può essere quindi posta a carico dei coniugi, i quali non l'hanno voluta ».

Si risolve comunque, in vero, la grave questione se per volontà delle parti possa il parroco omettere la trasmissione dell'atto di matrimonio all'ufficiale di stato civile agli effetti della trascrizione, la buona fede nei due imputati è sempre indubitabile nella specie, visto che essi avevano curato di ottenere all'uopo una formale autorizzazione del vescovo, in base alla quale quindi non potevano essere nella ragionevole persuasione di far cosa, che non sarebbe stata così autorevolmente autorizzata, se la legge l'avesse impedita. L'ultimo capoverso dell'art. 47 codice penale evidentemente, vale a fare escludere sempre la punibilità del fatto. E ciò ammesso, è del tutto inconferente l'osservazione che il parroco diede loro lettura degli articoli del codice civile circa i doveri che il matrimonio impone ai coniugi dato che nella loro convinzione l'atto doveva restare ugualmente non trascritto, ossia ignorato dall'autorità civile.

Non merita, pertanto, l'impugnata sentenza le censure che le sono state mosse. — *Omissis*.

Per questi motivi, rigetta, ecc.

Pretura di **Rovereto**, 31 marzo 1943 — SPADACCINI Pretore. — Rospoche e Zuanetto imputati.

Metalli — Raccolta di materiali di ricupero — Norme relative — Violazione — Sanzione applicabile — Inapplicabilità dell'amnistia — Legge 8 luglio 1941, n. 145, art. 12.

Le violazioni al regio decreto-legge 25 agosto 1940, n. 1315, sulla disciplina della raccolta dei materiali metallici di ricupero, convertito con emendamenti nella legge 19 luglio 1941, n. 1149, sono punite con le sanzioni della legge 8 luglio 1941, n. 645, entrata in vigore in detto giorno.

Pertanto esse non beneficiano dell'amnistia e dello indulto concessi con regio decreto 17 ottobre 1942, n. 1156 (1).

Omissis.

Per i reati così accertati si deve pronunciare condanna a norma dell'art. 12 della legge 8 luglio 1941, n. 645, come è stato contestato.

Non si può infatti accogliere la tesi della difesa secondo la quale i reati commessi dagli imputati sarebbero punibili con le sanzioni di cui all'art. 11 del regio decreto-legge 25 agosto 1940, n. 1315, convertito nella legge 19 luglio 1941, n. 1149, e non con quelle dell'art. 12 della citata legge 8 luglio 1941, ed in conseguenza sarebbero ammissibili in base all'art. 1 del regio decreto 17 ottobre 1942, n. 1156, trovandosi gli imputati nelle condizioni soggettive per godere di tale beneficio.

È noto infatti, che le norme penali della legge 8 luglio 1941, n. 645, hanno sostituito non solo le norme penali contenute nei provvedimenti specificamente elencati nell'art. 16 di tale legge, ma bensì, come si legge nel penultimo capoverso dello stesso articolo, « tutte le norme penali contenute nelle leggi speciali che regolano le materie contemplate nella legge medesima ». Fu questo lo scopo essenziale della legge 8 luglio 1941, come si legge proprio all'inizio della relazione ministeriale. Che poi la materia contemplata nel regio decreto-legge 25 agosto 1940, n. 1315, rientri in quella contemplata dalla legge 8 luglio 1941, n. 645, è evidente sol che si consideri che quest'ultima disciplina la produzione, l'approvvigionamento, il commercio e il consumo delle merci, nonchè i servizi e le altre prestazioni, e che nel concetto di « merci » accolto dal legislatore, come si legge nella stessa relazione (n. 2) « si intendono comprese, senza distinzione di qualità o di caratteristiche, tutte le cose che possono essere oggetto di qualsiasi attività mercantile: le materie prime, i generi alimentari ed i prodotti lavorati. ecc. ». Pertanto le sanzioni penali contenute nel regio decreto-legge 25 agosto 1940, n. 1315, sulla disciplina della raccolta dei materiali metallici di ricupero, vennero senza dubbio sostituite dalle norme penali della legge 8 luglio 1941, n. 645, a decorrere dal 20 luglio 1941, data di entrata in vigore di quest'ultima legge.

Pubblicata il 28 ottobre 1941 la legge 19 luglio 1941, n. 1149, che convertì con lievi emendamenti, il predetto regio decreto-legge, è da stabilire se dalla data di entrata in vigore di tale legge 19 luglio 1941, le sanzioni della legge 8 luglio 1941, n. 645, devono ritenersi non più in vigore per la materia oggetto della legge 19 luglio 1941, n. 1149.

È certo che la legge 8 luglio 1941, n. 645, pur sostituendo, come si è detto, tutte le norme penali nelle stesse materie vigenti al momento della sua entrata in vigore, non impedisce al legislatore di stabilire norme speciali su particolari materie che diversamente rientrerebbero nell'ambito della legge 8 luglio 1941. Il legislatore è sempre sovrano e pur avendo con la legge 8 luglio 1941, n. 645, creato una particolare legge speciale con caratteri di generalità, può sempre apportare alla stessa legge deroga particolari creando per così dire leggi più speciali nei confronti della legge 8 luglio 1941, n. 645. Ciò si è certo verificato, ad esempio, con il regio decreto-legge 3 settembre 1941, n. 882, sul divieto di alienazione e di esportazione del platino, dell'oro, dell'argento, delle perle e delle pietre preziose, convertito in legge 29 dicembre 1941, n. 1641, che contiene apposite penalità.

Perchè si possa parlare di deroga è necessario, però, che l'intenzione del legislatore sia evidente e certa. Di regola il semplice fatto che un provvedimento legislativo posteriore alla legge 8 luglio 1941, n. 645, contenga norme penali, è indice sufficiente di tale volontà. Ma dove particolari circostanze generano il dubbio è necessario ricercare la esatta volontà del legislatore.

(1) Per quanto consta, la questione non ha precedenti giurisprudenziali.